

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
CONTENENTE
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI CRISI AZIENDALE
(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)**

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Go Imperia s.r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con determinazione del 29 marzo 2019, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda - pur economicamente sana - risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati e analizzati a pag. 10.

Stato Patrimoniale
Margini
Margine di tesoreria
Margine di liquidità immediata
Margine di disponibilità
Indici
Indice di indebitamento corrente
Indice di autonomia finanziaria
Indice di dipendenza finanziaria
Leverage

Conto economico
Margini
Margine lordo
Indici
Return on Equity (ROE)
Return on Investment (ROI)
Return on sales (ROS)
Altri indici e indicatori
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Ai sensi del vigente Statuto Sociale la Go Imperia s.r.l., al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e nel rispetto dei limiti e delle finalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha per oggetto esclusivo la conduzione di servizi di interesse generale per conto del Comune di Imperia, correlati all'impiego ed alla tutela di beni immobili pubblici funzionali all'attuazione delle politiche della mobilità e dello sviluppo economico e culturale locale; rientrano in tale ambito operativo le seguenti attività:

- la gestione, valorizzazione e completamento delle opere del porto turistico del bacino di Porto Maurizio;
- la gestione di spiagge, porti commerciali, turistici, per pescherecci e multivocazionali, banchine, approdi e strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché alla nautica commerciale, per pescherecci e multivocazionale, la fornitura di servizi alla nautica ed ogni altra attività correlata, anche assumendo la titolarità di concessioni demaniali marittime e terrestri;
- la gestione dei servizi integrati di mobilità quali la gestione di autostazioni e di infrastrutture intermodali di persone, lo studio di fattibilità, realizzazione e gestione di parcheggi per automezzi, la gestione di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra

infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi in superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi alla sosta ed alla mobilità, direttamente e indirettamente, al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture indicate;

- l'organizzazione e la gestione di spettacoli e di eventi e manifestazioni ricreative, culturali e sportive;
- lo studio di fattibilità, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di sistemi di video sorveglianza;
- provvedere alla videosorveglianza delle aree portuali e dei luoghi sensibili ai fini della protezione civile nonché, più in generale, gestire e mantenere sistemi di videosorveglianza per conto di terze parti ovvero per conto del Comune di Imperia nell'ambito di contratti di servizi stipulati allo scopo e nel rispetto dell'art. 4 I comma del D.Lgs. n. 175/2016. L'eventuale svolgimento dell'attività nei confronti di terze parti non socie potrà avvenire unicamente nel rispetto dei limiti di quanto stabilito all'art. 16 III comma del D.Lgs. n. 175/2016;
- l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche, a servizio delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché l'allestimento di rinfreschi e simili da destinarsi ad altre iniziative od eventi che siano determinati e richiesti dal Comune di Imperia ed altresì, previa preventiva decisione ed autorizzazione del Comune di Imperia, la produzione e la somministrazione di pasti e simili da destinarsi ad altri Enti Pubblici, ove ne facciano oggetto di contratto con la società, subordinatamente alla decisione del Comune di Imperia. Per l'esercizio delle proprie attività la Società potrà avvalersi delle strutture, cucine, refettori e locali strumentali e funzionali alla produzione e somministrazione di pasti e bevande da destinare alle scuole di proprietà della Città di Imperia. Nell'espletamento del servizio di ristorazione scolastica la Società opera per garantire la massima qualità e sicurezza alimentare a beneficio dei soggetti fruitori, curando rigorosamente la selezione dei prodotti a fini nutrizionali e la tracciabilità degli stessi, la preparazione e l'igiene. Rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio in genere di attività e servizi integrativi rivolti all'infanzia ed ai giovani aventi carattere educativo, anche complementari al sistema scolastico statale, e di sostegno sociale. La società potrà altresì gestire scuole ed attività di formazione professionale. E' esclusa da quanto precede l'attività ordinaria degli asili nido comunali. E' infine ricompreso nell'oggetto sociale l'esercizio di impianti sportivi in senso lato, culturali e ricreativi, che sia commissionato dal Comune secondo specifici successivi accordi.

La gestione del bacino portuale di Porto Maurizio è stata esercitata in forza dei seguenti titoli:

- licenza madre Registro licenze numero 43/2019 – 3889 di repertorio scadente al 31/12/2020 e rinnovata al n. 17/2020 con scadenza al 31/12/2021;
- suppletiva Registro licenze numero 44/2019 – 3890 di repertorio scadente al 31/12/2020 e rinnovata al n. 18/2020 con scadenza al 31/12/2021 relativa alla strada San Lazzaro e collettore fognario;
- suppletiva relativa alla posa della cartellonistica del parcheggio molo lungo numero 42/2019 – 3888 di repertorio scadente il 31/12/2020 e in corso di rinnovo con scadenza al 31/12/2021;
- contratto di affitto di azienda stipulato con il Fallimento Porto di Imperia s.p.a., in data 14/12/2020 (Rep. 157075 Racc. 48441), con termine di scadenza il 30 giugno 2021.
Il contratto iniziale di affitto di azienda, stipulato inizialmente il 18/7/2014 è stato prorogato di anno in anno.

Il bacino di Oneglia viene gestito sulla base di una Concessione Demaniale Marittima in scadenza il 31 dicembre 2020, con proroga a termini di legge fino al 31/12/2033.

La gestione del settore parcheggio è esercitata sulla base del “Contratto di servizio tra il Comune di Imperia e la società per lo svolgimento delle attività strumentali relative alla gestione dei parcheggi a pagamento a raso sulle strade comunali e del posteggio interrato Mons. Angeloni”.

Il contratto ha decorrenza 01.04.2019 e termina il 31.12.2028.

Il contratto regola le modalità attraverso le quali la società compie tutte le attività strumentali necessarie per la gestione diretta da parte del Comune di Imperia dei parcheggi a pagamento a raso ubicati sul territorio comunale oltre al posteggio interrato mons. Angeloni.

La società espleta tale servizio sotto la direzione del Comune, il quale esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in veste di società strumentale in house ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. d), del D.lgs. n. 175 del 19.08.2016.

Inoltre la società gestisce in proprio altri parcheggi in struttura di sua proprietà.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:

la Go Imperia s.r.l. è interamente partecipata dal Comune di Imperia, che detiene il 100% delle quote sociali.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Imperia.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un consiglio di amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 24 luglio 2019, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

Presidente : Avv. Marco Mangia

Vicepresidente: Dott. Daniela Cibrario

Consigliere: Dott. Stefano Gandolfo

4. ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico con incarico di revisione legale nominato con delibera assembleare in data 28/2/2019 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

Sindaco unico con incarico di revisione legale: Rag. Angelo Musso

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

Distribuzione personale Go Imperia Srl - ramo porto

Distribuzione organizzativa			2020
Tipologia	Qualifica	Livello	
Personale Amministrativo	RESP.AMM./COMM. T.D.	B1/B2	0
	DIRETTORE	A1	1
	IMPIEGATO/A	C1	0
	IMPIEGATO/A	C3	6
	IMPIEGATO/A	C2	0
	OP.SPEC.	C2	1
	QUADRO	A1	0
	QUADRO	A2	1
	RESP.AMM.	B1	1
Personale Operativo	AIU.ORMEGG.	C3	2
	GIARDINIERE	D2	1
	NOSTROMO	B1	2
	OPERAIO	C1	1
	ORMEGGIATORE	C1	3
	ORMEGGIATORE	C2	3
Personale interinale			7
Totale al netto dei contratti di somministrazione e di altre tipologie di contratti			22
Totale generale			29

Distribuzione personale Go Imperia Srl - ramo parcheggi

Personale in servizio		2020
Qualifica/livello	Contratto	
Quadri	Tempo indeterminato	2
Impiegati 2° livello		0
Impiegati 3° livello		3
Impiegati/Operai 4° livello		5
Impiegati 5° livello		0
Impiegati/Operai 6° livello		0
Contratti di somministrazione		0
Altre tipologie di contratti		0
Totale al netto dei contratti di somministrazione e di altre tipologie di contratti		10
Totale generale		10

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	755.733	731.969	660.950	1.277.567
Margine di liquidità immediata	578.107	452.780	422.379	1.227.981
Margine di disponibilità	829.684	805.920	734.901	1.351.518
Indici				
Indice di indebitamento corrente	25,10%	25,49%	32,51%	34,69%
Indice di autonomia finanziaria	47,04%	46,83%	40,84%	36,96%
Indice di dipendenza finanziaria	52,96%	53,17%	59,16%	63,04%
Leverage	112,58%	113,52%	144,85%	170,56%
Conto economico				
Margini				
Margine lordo	7.590.866	8.589.538	8.304.630	7.846.991
Indici				
Return on Equity (ROE)	1,13%	1,99%	0,89%	0,80%

Return on Investment (ROI)	1,99%	3,39%	1,86%	4,06%
Return on sales (ROS)	2,57%	3,83%	2,45%	6,19%
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	77,60%	88,58%	76,11%	65,58%

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Con riferimento all'orizzonte temporale di riferimento nella valutazione dei risultati, aspetto che risulta direttamente correlato con l'analisi volta ad individuare la presenza di incertezze in merito alla capacità della società di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività, occorre premettere quanto segue. Lo scenario di riferimento per la società è radicalmente mutato con il progressivo diffondersi del virus Covid 19 (CoronaVirus) a tutti i paesi, con la dichiarazione dello stato di pandemia da parte dell'OMS l'11 marzo 2020. Questo – e le relative misure di contenimento che i Paesi hanno dovuto implementare, unitamente a un repentino cambio dello scenario economico disegnano inevitabilmente un contesto molto differente ed incerto. Per far fronte e gestire al meglio tale situazione, la società ha predisposto un protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, inoltre l'azienda costantemente monitora gli eventi e gli sviluppi normativi per garantire la continuità operativa e allo stesso tempo tutelare la salute dei suoi dipendenti. Tra le principali azioni intraprese per il contenimento degli effetti economici si è attivato lo smaltimento delle ferie arretrate in caso di cali di saturazione e il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti impossibilitati a prestare il loro servizio in seguito al lock-down.

Con riferimento all'orizzonte temporale di riferimento nella valutazione dei risultati, aspetto che risulta direttamente correlato con l'analisi volta ad individuare la presenza di incertezze in merito alla capacità della società di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività, occorre premettere quanto segue:

Settore “Porto”

Allo stato degli atti l'analisi prospettica deve necessariamente essere limitata al periodo di durata della licenza per concessione demaniale marittima rilasciata alla società dal Comune di Imperia, che, come evidenziato in precedenza, scadrà il 31.12.2021.

Per tale motivo, non essendo ad oggi preventivabili proroghe dell'attuale licenza concessoria o rinnovi della stessa, le valutazioni in merito alla continuità aziendale devono intendersi riferite all'anno 2021, in quanto, successivamente alla scadenza dell'attuale titolo concessorio, cesserà per la società il diritto di esigere dagli utenti del porto il pagamento dei corrispettivi derivanti dall'attività.

I dati relativi agli ormeggi temporanei risultano essere quasi sempre in aumento, fatto salvo il periodo di inizio pandemia; la riduzione dei ricavi è stata influenzata, oltre che dal periodo di lockdown che per oltre tre mesi ha impedito di accogliere imbarcazioni in transito, anche dalla

riduzione delle tariffe mensili degli ormeggi temporanei che, per quanto riguarda i posti barca dai 26 ai 90 metri, sono state ridotte mediamente del 30% per far fronte all'emergenza e rendere più appetibile l'offerta dell'azienda.

I transiti hanno subito un calo del 50% a causa della pandemia, mentre per quanto riguarda gli ormeggi stanziali risultano pressoché invariati.

La mancata circolazione di persone e merci per un notevole periodo dell'anno ha ridotto notevolmente le prenotazioni degli yacht commerciali ormeggiati in Calata Cuneo a cui si è accompagnato un inevitabile calo del fatturato (-39,91%).

Nel primo trimestre 2021 i dati occupazionali risultano in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: si è avuta una occupazione totale di 856 imbarcazioni (contro le 795 dell'anno 2020) e si sono registrati 941 contratti (contro i 941 dell'anno precedente).

Settore "Parcheggi"

In merito al nuovo contratto di servizio relativo al settore "Parcheggi" si evidenzia che, a partire dall'anno 2019, dovranno essere valutati in una visione prospettica gli effetti economici e finanziari, nonché le relative incertezze, derivanti dalla contrazione dei ricavi di esercizio conseguenti alla perdita degli introiti riferiti alla gestione dei parcheggi a raso, la cui gestione, come evidenziato, è stata assunta direttamente dal Comune di Imperia.

Anche sul settore parcheggi si registra un pesante effetto conseguente il periodo di lockdown che ha sicuramente ridotto la mobilità dei cittadini conseguente riduzione dei proventi per i parcheggi della città.

Fatte tali necessarie premesse, dall'esame dei dati sopra riportati emerge una valutazione del rischio aziendale che permette di affermare che la società operi nel rispetto del principio della continuità aziendale.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo, richiamato e tenuto conto di quanto indicato al precedente punto 6.1.2., a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia attualmente non significativo.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando*

tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - utilizzo del regolamento comunale - regolamento acquisti in economia - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 (con la finalità di definire, in una ottica di contrasto e prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01).